

COMUNE DI BELLUNO



REGOLAMENTO COMUNALE PER IL BENESSERE DEGLI ANIMALI E PER UNA MIGLIORE CONVIVENZA CON LA COLLETTIVITÀ UMANA

Approvato con deliberazione consiliare n. 8 del 1 marzo 2017.

Modificato con deliberazioni consiliari n. 48 del 30 giugno 2025 e n. 68 del 30 settembre 2025.

TITOLO I – PRINCIPI	4
Art. 1 - Profili istituzionali	4
Art. 2 - Valori etici e culturali	4
Art. 3 - Competenze del Comune	5
Art. 4 - Tutela degli animali.....	5
TITOLO II - DEFINIZIONI ED AMBITO DI APPLICAZIONE.....	6
Art. 5 - Definizioni	6
Art. 6 - Ambito di applicazione	6
Art. 7 - Esclusioni.....	7
TITOLO III - DISPOSIZIONI GENERALI	7
Art. 8 - Modalità di detenzione di animali.....	7
Art. 9 – Prescrizioni per la tutela del benessere degli animali.....	8
Art. 10 - Cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica	9
Art. 11 - Animali sinantropi.....	10
Art. 12 - Abbandono e rilascio di animali.....	10
Art. 13 - Avvelenamento di animali e trappole.....	10
Art. 14 - Esposizione e commercializzazione di animali negli esercizi commerciali e assimilati.....	10
Art. 15 - Mostre, spettacoli e intrattenimenti con l'utilizzo di animali.....	12
Art. 16 – Rilascio di atti autorizzativi per la detenzione di animali d'affezione per esposizione e manifestazioni	12
Art. 17 - Pet-Therapy ed Interventi Assistiti con gli Animali in case di riposo, ospedali, scuole e presso la comunità	15
Art. 18 - Eutanasia e inumazione di animali	16
TITOLO IV – CANI	16
Art. 19 - Anagrafe canina – Smarrimento – Rinvenimento.....	16
Art. 20 - Attività motoria e rapporti sociali	17
Art. 21 – Divieto di detenzione a catena	17
Art. 22 - Dimensioni dei recinti.....	17
Art. 23 - Accesso a giardini, parchi, aree pubbliche e mezzi di trasporto	19
Art. 24 - Aree di sguinzagliamento e percorsi destinati ai cani	19
Art. 25 - Obbligo di raccolta delle deiezioni	20
Art. 26 - Accesso negli esercizi pubblici e negli Uffici Comunali	20
TITOLO V – GATTI	21
Art. 27 – Definizioni	21
Art. 28 - Compiti dell'Azienda ULSS 1 Dolomiti e del Comune	21
Art. 29 - Colonie feline e gatti liberi.....	21
Art. 30 - Cura delle colonie feline da parte di tutor	22
Art. 31 – Cantieri.....	23
Art. 32 - Custodia dei gatti di proprietà.....	23
TITOLO VI - VOLATILI D'AFFEZIONE O DA COMPAGNIA	24
Art. 33 – Modalità di detenzione dei volatili	24
Art. 34 - Dimensioni delle gabbie	24
Art. 35 – Della popolazione di <i>Columba livia var. domestica</i>	25
Art. 36 – Protezione dei nidi.....	25
TITOLO VII - ANIMALI D'AFFEZIONE E DA COMPAGNIA DETENUTI IN TERRARI.....	26
Art. 37 - Detenzione di animali in terrari.....	26

TITOLO VIII – ITTIOFAUNA.....	26
Art. 38 – Ittiofauna detenuta a scopo ornamentale. Divieti	26
Art. 39 - Detenzione di pesci ed animali acquatici.....	27
Art. 40 – Dimensioni e caratteristiche degli acquari	27
Art. 41 – Tartarughe acquatiche	27
TITOLO IX- RODITORI, LAGOMORFI E MUSTELIDI	27
Art. 42 - Modalità di detenzione e dimensioni delle gabbie.....	27
TITOLO X – EQUIDI	28
Art. 43 – Modalità di detenzione degli equidi.....	28
TITOLO XI – ANIMALI SELVATICI A VITA LIBERA	29
Art. 44 – Tutela della piccola fauna.....	29
Art.45 – Habitat di mammiferi e uccelli selvatici.....	30
TITOLO XII - ANIMALI DA REDDITO IN ALLEVAMENTO A CARATTERE FAMILIARE	31
Art. 46 - Detenzione di animali da reddito a carattere familiare.....	31
TITOLO XIII – ALLEVAMENTI A FINI DI SPERIMENTAZIONE O VIVISEZIONE.	32
Art. 47 - Allevamenti a fini di sperimentazione o vivisezione	32
TITOLO XIV – COMMISSIONE COMUNALE DIRITTI DEGLI ANIMALI.....	32
Art. 48 – Commissione comunale diritti degli animali	32
TITOLO XV - DISPOSIZIONI FINALI.....	33
Art. 49 – Sanzioni e campagne informative.....	33
Art. 50 - Utilizzo degli introiti delle sanzioni	33
Art. 51 - Vigilanza	33
Art. 52 – Danni al Patrimonio pubblico e privato.....	33
Art. 53 – Integrazioni, modificazioni e deroghe.....	34
Art. 54- Incompatibilità ed abrogazione di norme	34

TITOLO I – PRINCIPI

Art. 1 - Profili istituzionali.

1. Il Comune, ispirandosi alla Dichiarazione Universale dei Diritti degli Animali proclamata il 15 ottobre 1978, nel rispetto degli artt. 9 e 41 della Costituzione Italiana e nell'ambito dei principi e indirizzi fissati dalle leggi nazionali, della Regione Veneto e dal proprio Statuto:
 - promuove la cura e la presenza nel proprio territorio degli animali, quale elemento fondamentale e indispensabile dell'ambiente;
 - riconosce agli individui e alle specie animali il diritto ad un'esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche, fisiologiche ed etologiche;
 - individua nella tutela degli animali uno strumento finalizzato al rispetto ed alla tolleranza verso tutti gli esseri viventi e in particolare verso le specie più deboli;
 - promuove e sostiene iniziative e interventi rivolti alla conservazione e al rispetto degli ecosistemi e degli equilibri ecologici al fine di garantire sia gli habitat cui gli animali sono legati per la loro esistenza, sia la possibilità di un'organica convivenza con la collettività umana nel rispetto dei criteri di tutela della salute pubblica.

Art. 2 - Valori etici e culturali

1. Il Comune, nell'ambito dei principi e indirizzi fissati dalle Leggi nazionali, dalla Regione Veneto e dal proprio Statuto:
 - riconosce la libertà di ogni cittadino di esercitare, in modo singolo o associato, le attività connesse alla cura degli animali, quale mezzo che concorre allo sviluppo della personalità e in grado di attenuare le difficoltà espressive e di socializzazione, soprattutto nelle fasi dell'infanzia e della vecchiaia;
 - opera affinché sia promosso nel sistema educativo dell'intera popolazione e soprattutto in quello rivolto all'infanzia, il rispetto degli animali e il principio della corretta convivenza con gli stessi;
 - incoraggia gli orientamenti di pensiero e culturali che attengono al rispetto ed alla tutela degli animali e promuovono iniziative per la sopravvivenza delle specie animali;
 - si impegna a favorire programmi di preparazione di cani per i disabili e l'utilizzazione degli animali da compagnia ai fini della pet-therapy, effettuati da parte di persone e/o associazioni con cognizioni e competenze specifiche. Promuove e attua corsi di formazione e/o di aggiornamento sul benessere animale rivolti ai medici veterinari, al personale di vigilanza, agli operatori di settore e alle associazioni di volontariato;
 - promuove e favorisce il Terzo Settore e la funzione delle attività di volontariato per il raggiungimento dei fini del presente articolo.

Art. 3 - Competenze del Comune

1. Al Comune spetta, in base al d.p.r. 31 marzo 1979, attraverso i propri Organi, la vigilanza sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali, relativi alla protezione degli animali e alla difesa del patrimonio zootecnico, nonché l'attuazione delle disposizioni previste nel presente regolamento anche mediante l'adozione di specifici provvedimenti applicativi.
2. Nel territorio comunale il Sindaco per motivi di sanità e sicurezza pubblica può disporre provvedimenti straordinari per la gestione delle specie animali che vivono stabilmente o temporaneamente allo stato libero nel territorio di competenza.
3. Il Comune in base alle proprie competenze in materia di protezione animale ai sensi dell'articolo 3 del d.p.r. 31 marzo 1979, provvede all'emissione di provvedimenti motivati che vietino la detenzione di animali a chiunque:
 - sia ritenuto non idoneo per reiterate sanzioni amministrative nell'arco di un quinquennio, relative a metodi di detenzione non coerenti con i principi dettati dalla normativa nazionale, regionale e locale a tutela degli animali;
 - abbia rinunciato per due volte al possesso di un animale non denunciando lo smarrimento dello stesso o non ritirando l'animale fuggito e poi catturato, dal canile o dall'oasi felina comunali o convenzionati con il Comune;
 - nei casi di condanna o applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale o di decreto penale di condanna ai sensi dell'art.459 c.p.p., per i delitti previsti dagli articoli 544 bis, ter, quater, quinquies, 638 e 727 del Codice penale, così come istituiti e modificati dalla legge n.189/2004;
 - abbia pendenti più di un procedimento penale in corso nell'ambito delle ipotesi di reato di cui sopra;
4. In caso di maltrattamenti, il Sindaco, nella sua qualità di autorità sanitaria, può disporre che gli animali siano posti in osservazione per l'accertamento delle condizioni fisiche, anche ai fini della tutela igienico-sanitaria e del benessere animale.

Art. 4 - Tutela degli animali

1. Il Comune promuove e disciplina la tutela degli animali , condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti e il loro abbandono.
2. Il Comune si adopera altresì a diffondere e promuovere massimamente le garanzie giuridiche attribuite agli animali dalla normativa vigente in materia.
3. Il Comune condanna e persegue ogni manifestazione di maltrattamento e ogni forma di violenza fisica e psicologica espletata, a qualsiasi scopo, nei confronti degli animali.
4. Il Comune, in stretta collaborazione con i Servizi Veterinari dell'Azienda ULSS competente per territorio, nei casi di accertata impossibilità dei proprietari di animali d'affezione di detenerli, può determinare un contributo per il loro mantenimento, o in caso di ricovero in ospedale, casa di riposo o decesso del proprietario, provvedere alla loro temporanea custodia nelle apposite strutture in attesa di adeguata sistemazione.

TITOLO II - DEFINIZIONI ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 5 - Definizioni

1. La definizione generica di animale, quando non esattamente specificata, si applica a tutte le tipologie e razze di animali da affezione di cui alla Legge 14/08/1991 n. 281 e successive modifiche e a tutte le specie di vertebrati ed invertebrati tenuti sul territorio comunale a qualsiasi titolo, anche in stato di libertà o semilibertà. Si riconosce altresì la qualifica di animale d'affezione a qualsiasi esemplare di qualsivoglia specie che sia detenuto al mero scopo di compagnia, ove non contrasti con le normative vigenti.
2. La definizione generica di animale si applica inoltre, nell'interesse della comunità locale, nazionale ed internazionale, a tutte le specie selvatiche di vertebrati ed invertebrati, fatte salve le specie il cui prelievo é comunque regolato dalla legge, in virtù della normativa nazionale e regionale e quindi comprese nel Patrimonio Indisponibile dello Stato, come specificato dall'art. 826 del Codice Civile e dagli art. 1 e 2 della Legge 11/02/1992 n. 157.
3. Per animale d'affezione o da compagnia si intende ogni animale tenuto, o destinato ad essere tenuto dall'uomo, per compagnia o affezione senza fini produttivi od alimentari, compresi quelli che svolgono attività utili per l'uomo, come il cane per i disabili, gli animali da Pet-Therapy, da riabilitazione e impiegati nella pubblicità. Vengono altresì compresi quegli animali appartenenti a specie solitamente definite "non convenzionali", quali gli animali esotici e pericolosi. Gli animali selvatici non sono considerati animali d'affezione.
4. È animale da reddito in allevamento a carattere familiare ogni specie zootecnica allevata secondo i parametri di legge esclusivamente ad uso proprio, per il consumo in ambito familiare.
5. Per animale sinantropo si intende l'animale che vive in stretto contatto con l'uomo in ambiente urbano e da cui trae sostentamento (ad esempio: colombi, topi, etc.)
6. La colonia felina è un gruppo di gatti non di proprietà, che vivono in libertà e frequentano abitualmente lo stesso luogo, la cui cura e sostentamento dipendono dall'uomo e, in quanto potenziale problema sanitario e di igiene pubblica, deve essere opportunamente riconosciuto e registrato dal Servizio Veterinario della Azienda ULSS di competenza.
7. Sono fauna selvatica tutte le specie animali delle quali esistono popolazioni stabilmente o temporaneamente viventi in stato di naturale libertà nel territorio nazionale.
8. È allevamento ordinario di cani e gatti la detenzione per attività commerciali di cani e di gatti, anche a fini commerciali, in numero pari o superiore a 3 femmine.
9. Si intende commercio di animali da compagnia qualsiasi attività economica che comporti atti di cessione e/o compravendita di animali (quali, ad esempio, i negozi di vendita di animali, le pensioni per animali, le attività di toelettatura e di addestramento).

Art. 6 - Ambito di applicazione

1. Le norme di cui al presente regolamento riguardano tutte le specie animali che si

trovano o dimorano, stabilmente o temporaneamente, nel territorio del Comune.

2. Le norme previste dai successivi articoli 8 e 9 (modalità di detenzione, maltrattamento e mancato benessere di animali) devono considerarsi valide per qualsiasi animale.

Art. 7 - Esclusioni

1. Le norme di cui al presente regolamento non si applicano:
 - alle attività economiche inerenti l'allevamento di animali da reddito o ad esso connesse, in quanto regolamentate da normativa nazionale e comunitaria;
 - alle attività di studio e sperimentazione inerenti anche la sperimentazione animale in quanto regolamentate da normativa nazionale e comunitaria;
 - alle specie selvatiche di vertebrati ed invertebrati il cui prelievo è regolato da specifiche disposizioni nazionali e regionali, in particolare riguardanti l'esercizio della caccia e della pesca;
 - alle attività di disinfezione e derattizzazione.

TITOLO III - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 8 - Modalità di detenzione di animali

1. Chi detiene, anche solo temporaneamente e a qualunque titolo, un animale d'affezione assume l'obbligo e la responsabilità di provvedere alla sua cura e di garantirne il benessere, nel rispetto delle sue caratteristiche fisiologiche, ecologiche ed etologiche nonché delle norme vigenti.
2. Il proprietario/detentore di animali d'affezione deve garantire loro, in forma adeguata, tenuto conto dei bisogni fisiologici, ecologici ed etologici, secondo l'esperienza acquisita e le conoscenze scientifiche riguardo alla specie, alla razza, all'età e al sesso:
 - ricovero, con opportuno arricchimento ambientale;
 - alimentazione in quantità e qualità adeguate alla specie, razza, sesso ed età;
 - costante disponibilità di acqua potabile;
 - condizioni di pulizia e di sicurezza negli spazi di ricovero, nonché la prevenzione di eventuali rischi igienico-sanitari;
 - cure veterinarie, ogni volta che le condizioni di salute lo richiedano e per la normale attività di profilassi;
 - interazioni sociali, in accordo con le caratteristiche comportamentali specie-specifiche;
 - opportunità di movimento in relazione alla specie, razza, età e sesso;
 - precauzioni per impedire la fuga.
3. I proprietari e/o detentori di animali hanno il dovere di custodirli in modo che non danneggino o sporchino le proprietà pubbliche e private.
4. Il proprietario o detentore a qualunque titolo di un animale d'affezione deve adottare accorgimenti utili a evitare la riproduzione non pianificata e, se l'animale è di sesso femminile, rendersi cura della eventuale prole, assicurandole un'adeguata e responsabile collocazione secondo la normativa vigente.

5. È vietato possedere o detenere animali in numero o condizioni tali da recare pregiudizio agli animali stessi o da causare problemi di natura igienico-sanitaria, odori sgradevoli o da recare pregiudizio alle persone e disturbo alla quiete pubblica.
6. Fatta salva la legislazione nazionale e regionale in materia, il comune disincentiva la detenzione negli immobili urbani di animali di specie ovina, caprina, bovina, suina e di altre specie di interesse zootecnico.
7. Il Comune, nell'ambito delle proprie competenze, incoraggia il mantenimento della relazione tra le persone e i propri animali d'affezione. A tal fine, invita i gestori di strutture sanitarie, sociosanitarie, socio-assistenziali a riservare locali, strutture o spazi per ospitare le persone che, nella malattia e/o nella vecchiaia non intendano separarsi dal proprio animale d'affezione.

Art. 9 – Prescrizioni per la tutela del benessere degli animali

1. È vietato mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali ed è altresì vietata qualsiasi azione che possa nuocere al benessere degli animali.
2. È vietato custodire gli animali in spazi angusti e/o privi di acqua e del cibo necessario o sottoporli a variazioni termiche o rigori climatici tali da nuocere alla loro salute.
3. È vietato tenere animali in isolamento e/o in condizioni di impossibile controllo quotidiano del loro stato di salute o privarli dei necessari contatti sociali caratteristici della loro specie.
4. È vietato custodire animali in terrazze o balconi senza vigilanza, senza idoneo riparo o senza possibilità di accesso all'interno dell'abitazione. È altresì vietato custodirli in rimesse o cantine oppure segregarli in contenitori inadeguati o scatole, anche se posti all'interno di appartamenti o di altri locali anche commerciali, senza luce naturale e adeguato ricambio d'aria.
5. È vietato separare i cuccioli di cani e gatti dalla madre prima dei 60 giorni di vita, se non per gravi motivazioni certificate da un medico veterinario.
6. È vietato detenere permanentemente animali in gabbia, salvo quanto previsto dal presente regolamento. Nei casi di trasporto, ricovero per cure ed esposizione per la vendita da parte degli esercizi commerciali, la detenzione deve essere limitata alla necessità del trasporto, del ricovero o dell'esposizione.
7. È vietato detenere permanentemente al buio o permanentemente a luce artificiale gli animali; al fine dell'applicazione di tale divieto si deve tenere in considerazione la peculiare esigenza biologica della specie.
8. È vietato addestrare animali ricorrendo a violenze, percosse o costrizione fisica in ambienti inadatti, angusti o poveri di stimoli, che impediscono all'animale di manifestare i comportamenti tipici della specie. È assolutamente vietato l'uso di strumenti cruenti per l'addestramento di qualsiasi tipo di animale.
9. È vietata ogni pratica intesa ad esaltare la naturale aggressività e/o la potenziale pericolosità di razze ed incroci di cani con spiccate attitudini aggressive.
10. È vietata la vendita, la detenzione e l'uso di collari che provochino scosse elettriche, di collari a punte e di collari che possono essere dolorosi e/o irritanti

- per costringere l'animale all'obbedienza o per impedire vocalizzazioni naturali.
11. È vietata la colorazione di animali per qualsiasi scopo, la detenzione di animali colorati artificialmente e la loro vendita.
 12. È vietato trasportare o detenere animali, per qualsiasi periodo di tempo, nei vani portabagagli chiusi ovvero non comunicanti con gli abitacoli degli autoveicoli ad eccezione dei mezzi autorizzati dalle aziende ULSS per trasporti di natura commerciale. E' altresì vietato trasportare animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenze, ferite o danni fisici. Il conducente di autoveicolo che trasporti animali, deve fare riferimento alla normativa vigente in materia e deve assicurare: l'aerazione del veicolo e la somministrazione di acqua in caso di viaggi prolungati.
 13. È assolutamente vietato tenere animali in autoveicoli in sosta con condizioni climatiche tali da pregiudicarne la salute. È comunque sempre vietato tenere animali in autoveicoli in sosta senza adeguato ricambio d'aria.
 14. Gli atti di amputazione del corpo degli animali (quali taglio di coda e orecchie, onisectomia ovvero taglio della prima falange del dito dei gatti, operazioni di recisione delle corde vocali) sono vietati quando motivati da ragioni estetiche e non curative, ovvero quando cagionino una diminuzione permanente della integrità fisica degli stessi, salvo i casi, certificati da un medico veterinario, in cui l'intervento si renda necessario per prevenire o guarire malattie.
 15. È vietato condurre animali al guinzaglio tramite mezzi di locomozione in movimento, siano essi a trazione meccanica o animale.
 16. Per motivi di sanità e sicurezza pubblica, qualora in una civile abitazione vi sia la presenza di un numero di cani superiore a cinque oppure di gatti superiore a dieci, con esclusione di cuccioli lattanti per il periodo di tempo strettamente necessario all'allattamento e comunque mai superiore ai tre mesi, la detenzione è soggetta al preventivo parere favorevole del Comune che potrà avvalersi del Servizio Veterinario dell'Azienda ULSS competente per territorio ai fini della valutazione del benessere animale.
 17. È in ogni caso vietato possedere o detenere animali in numero o condizioni tali da causare problemi di natura igienico-sanitaria, odori sgradevoli o da recare pregiudizio agli animali stessi o alle persone e disturbo alla quiete pubblica.
 18. È vietato l'allevamento di animali al fine di ottenere pellicce.
 19. È vietato ricorrere all'addestramento di animali appartenenti a specie selvatiche, fatto salvo quanto previsto dalle normative nazionali e regionali.
 20. È fatto divieto assoluto di utilizzare animali per la pratica dell'accattonaggio.
 21. È vietato l'uso improprio di colle per catturare mammiferi, rettili, anfibi ed uccelli.
 22. Salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di autorizzazione all'uso di articoli pirotecnici e di tutela del benessere animale, si sconsiglia l'utilizzo di articoli pirotecnici e, in generale, di botti rumorosi durante tutto l'arco dell'anno, poiché gli stessi rappresentano una seria fonte di paura, stress e pericolo per gli animali domestici e selvatici oltre che causa di inquinamento acustico e ambientale. In prossimità e comunque entro il raggio di 200 metri da canili, ricoveri per animali e colonie feline è vietato far esplodere botti e petardi di qualsiasi tipo. Con riferimento agli spettacoli pirotecnici e ferme restando le autorizzazioni previste dalla normativa, si consiglia gli organizzatori di dotarsi dei mezzi tecnologici adatti per agevolare quelli figurativi e visivi privi di rumore.

Art. 10 - Cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica

1. È fatto divieto di molestare, catturare, detenere e commerciare le specie

appartenenti alla fauna selvatica, fatto salvo quanto stabilito dalle leggi vigenti in materia.

Art. 11 - Animali sinantropi

1. Il Sindaco, ai sensi del D.Lgs. 267/2000, per la tutela della salute, dell'igiene pubblica e del decoro urbano, su conforme parere o su proposta del Servizio Veterinario dell'Azienda ULSS di competenza, può disporre interventi sulle popolazioni degli animali sinantropi in libertà, comprese la cattura e, ove necessario, la eventuale soppressione, allo scopo di monitorare lo stato sanitario di dette popolazioni, controllarne le nascite e di risolvere eventuali problemi igienico sanitari da essi creati.

Art. 12 - Abbandono e rilascio di animali

1. È vietato rilasciare qualsiasi tipo di animale, sia domestico che selvatico, sia appartenente alla fauna autoctona che esotica, in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corso idrico.
2. Il divieto non si applica alla liberazione in ambienti adatti di individui appartenenti alle specie di fauna autoctona provenienti da Centri di Recupero, Istituti scientifici autorizzati o oggetto di confisca con disposizione di rilascio da parte della Magistratura.

Art. 13 - Avvelenamento di animali e trappole

1. È proibito a chiunque utilizzare in modo improprio, preparare, abbandonare, spargere in qualsiasi modo di esche avvelenate o altro materiale contenente veleni o altre sostanze che siano tossiche o irritanti o nocive o esplosive, compresi vetri, plastiche e metalli in luoghi ai quali possano accedere animali. Sono escluse dal divieto le operazioni di derattizzazione e disinfestazione, che devono essere comunque eseguite con modalità tali da non interessare o nuocere in alcun modo ad altre specie animali e comunque affiggendo cartelli di avviso e schede tossicologiche con l'indicazione della relativa terapia di cura.
2. Chiunque venga a conoscenza di avvelenamenti o spargimento delle sostanze di cui al comma 1 deve segnalarlo, oltre che agli agenti di Pubblica Sicurezza, al Comune, indicando, ove possibile, numero, specie e sintomatologia a carico degli animali avvelenati, le sostanze di cui si sospetta l'utilizzo, nonché i luoghi in cui gli avvelenamenti si sono verificati.
3. È vietato disseminare trappole, reti, lacci, tagliole, vischio o quant'altro per la cattura di animali in tutto il territorio comunale.

Art. 14 - Esposizione e commercializzazione di animali negli esercizi commerciali e assimilati

1. La vendita degli animali negli esercizi commerciali deve avvenire nel rispetto delle disposizioni stabilite agli artt. 8 e 9 del presente Regolamento.
2. È fatto divieto agli esercizi commerciali fissi, all'ingrosso ed al dettaglio, di esporre al pubblico animali in gabbie, recinti, vetrine o con altre modalità (ad esclusione dei volatili, pesci e rettili di cui al successivo comma 4) al di fuori delle seguenti

fasce orarie:

- periodo invernale: mattina dalle ore 10.00 alle ore 12.00; pomeriggio dalle ore 16.00 alle ore 19.00;
 - periodo estivo: mattina dalle ore 9.00 alle ore 11.00; pomeriggio dalle ore 17.00 alle ore 20.00.
3. Gli animali in esposizione, detenuti all'interno o all'esterno dell'esercizio commerciale per il tempo consentito, dovranno essere sempre riparati dal sole, oltre ad essere provvisti di acqua, di cibo e di lettiera.
 4. Quando non esposti, gli animali devono essere contenuti in gabbie con misure non inferiori a quelle previste nei successivi articoli 16 e 42. Il fondo delle gabbie dovrà essere di materiale tale da impedire il ferimento delle zampe dell'animale stesso.
 5. L'esposizione di volatili all'esterno o all'interno degli esercizi commerciali fissi deve essere effettuata avendo cura che gli stessi siano riparati dal sole e dalle intemperie, oltre ad essere provvisti di cibo ed acqua, e siano collocati in gabbie le cui misure rispettino le prescrizioni dei successivi articoli 33 e 34 del presente regolamento.
 6. Le attività commerciali ambulanti ed occasionali, inerenti alla vendita e/o all'esposizione di animali, contestualmente alla domanda di permesso dovranno indicare l'orario di esposizione degli animali posti in vendita, orario che non potrà superare le cinque ore totali. Nel caso che l'attività riguardi i volatili, si applicano anche le disposizioni di cui al successivo art. 34 relativo alle dimensioni delle gabbie.
 7. Gli animali venduti e/o ceduti devono essere consegnati all'acquirente in buone condizioni di salute ed in idonei contenitori a seconda delle caratteristiche eto-fisiologiche degli animali e della durata del trasporto.
 8. È altresì vietato:
 - somministrare cibo costituito da animali vivi alla presenza o alla vista di terzi, o comunque estranei alla conduzione dell'attività commerciale;
 - esporre animali che non siano in buone condizioni di salute. Questi dovranno essere ricoverati in appositi spazi e sottoposti alle cure del caso sotto controllo di un medico veterinario;
 - vendere o detenere cani e gatti di età inferiore a 60 giorni se non in presenza della madre e purché in spazi adeguati.
 9. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alle disposizioni di cui al presente articolo viene disposta la chiusura o la sospensione dell'attività per l'intera giornata, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa prevista dal presente Regolamento.
 10. È vietata l'esposizione di animali vivi in tutti gli esercizi commerciali non autorizzati per il commercio di animali (ad es. discoteche, centri commerciali, ristoranti, pub ecc.) con la sola esclusione di acquari contenenti esclusivamente pesci. In ogni caso gli acquari non possono essere collocati in ambienti esposti a forti rumori e a repentini mutamenti di luce.
 11. Chiunque intenda esercitare l'attività di allevamento, addestramento e detenzione di animali a fini commerciali deve essere autorizzato e, a tal fine, deve presentare al Sindaco apposita domanda, tramite SUAP, specificando i seguenti requisiti:

- le generalità della persona responsabile dell'attività;
- la/le specie di animali da compagnia che si intende commerciare, addestrare, allevare o custodire;
- l'attestazione che i locali e le attrezzature per l'attività abbiano i requisiti giudicati validi e sufficienti dall'Azienda ULSS di competenza che effettua il sopralluogo;
- l'impegno ad aggiornare con zelo i registri di carico e scarico dei singoli animali, compresa l'annotazione tempestiva della loro provenienza e destinazione.

Art. 15 - Mostre, spettacoli e intrattenimenti con l'utilizzo di animali

1. È vietata su tutto il territorio comunale qualsiasi forma di esposizione temporanea, di spettacolo o di intrattenimento pubblico o privato effettuato con o senza scopo di lucro che contempli, in maniera totale o parziale, l'utilizzo di animali, sia appartenenti a specie domestiche che selvatiche o esotiche.
2. Il divieto di cui sopra si applica a fiere, mostre di animali, esposizioni, concorsi, sagre, manifestazioni itineranti, ad eccezione di quelle senza fine di lucro autorizzate dal Comune ai sensi del successivo comma 5 e registrate presso il Servizio Veterinario.
3. La partecipazione di cani e gatti alle manifestazioni di cui al comma 2 è subordinata all'accertamento di una idonea condizione fisiologico sanitaria, ivi compresa l'eventuale copertura vaccinale per le malattie individuate dalle autorità sanitarie competenti per territorio. Tutti i cani devono obbligatoriamente essere correttamente identificati secondo le modalità richieste dalla normativa vigente ed iscritti all'anagrafe canina. È vietata la partecipazione a manifestazioni espositive a cani e gatti di età inferiore a 120 giorni ed a soggetti non svezzati delle altre specie animali.
4. Il Sindaco, sentito il parere favorevole dell'Azienda ULSS a cui compete l'attività di vigilanza, può autorizzare nel proprio territorio manifestazioni popolari con presenza di animali, fermo restando il rispetto delle norme cogenti in materia di maltrattamento di animali e secondo i principi delle norme cogenti di cui agli artt. 8 e 9 del presente Regolamento.
5. Lo svolgimento di gare di equidi o altri ungulati nel corso di manifestazioni popolari, quali il palio, la giostra o i tornei, sono sottoposte ad autorizzazione rilasciata dal Comune in conformità a quanto disposto dall'art.3 della legge n.189/2004 e dall'ordinanza ministeriale del 21/09/2011 e succ. modifiche e integrazioni e movimentati secondo il Dlgs 134/2022.
6. È consentito l'attendamento dei circhi con animali esclusivamente nel rispetto dei requisiti prescritti dalla Commissione CITES, istituita presso il Ministero dell'Ambiente, con sua delibera del 10 maggio 2000, "Criteri per il mantenimento di animali nei circhi e nelle mostre viaggianti", emessa in ottemperanza alla Legge n. 426 del 9 dicembre 1998 e alla DGRV 1707 del 16/06/2004.

Art. 16 – Rilascio di atti autorizzativi per la detenzione di animali d'affezione per esposizioni e manifestazioni

1. Per il rilascio di atti autorizzativi per la detenzione di animali d'affezione in

esposizioni e manifestazioni che prevedono la gestione diretta e continuativa di animali, l'Amministrazione Comunale richiede i seguenti requisiti:

- per effettuare un'esposizione o manifestazione con animali d'affezione è necessario richiedere preventivamente l'autorizzazione al Comune almeno 30 giorni prima della data fissata per l'apertura, integrando la domanda con una dettagliata relazione tecnico-descrittiva che preveda anche l'impegno incondizionato ad ottemperare alle prescrizioni di cui al presente regolamento, l'orario dell'esposizione o manifestazione e l'elenco descrittivo degli animali con indicazione della specie e della razza;
 - al fine di acquisire il nulla osta sanitario indispensabile per il rilascio dell'autorizzazione da parte del Sindaco, il Comune trasmette l'intera documentazione ai Servizi Veterinari dell'Azienda ULSS competente per territorio che provvederà alla registrazione della manifestazione nella Banca Dati Nazionale;
 - in sede autorizzativa e prima dell'inizio della mostra, le verifiche preliminari devono accertare obbligatoriamente che:
 - a) il richiedente sia in possesso della specifica autorizzazione ad esercitare attività di mostra viaggiante rilasciata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento dello Spettacolo in base alla Legge n.337/68 e successive modificazioni e integrazioni;
 - b) lo stato di detenzione degli animali sia conforme alle vigenti disposizioni di legge, nonché a quelle del presente regolamento;
 - c) al fine di consentire il sopralluogo da parte degli operatori del Servizio Veterinario dell'Azienda ULSS competente per territorio ed il controllo da parte delle competenti autorità, il richiedente, almeno 7 giorni prima dell'inizio della manifestazione o esposizione, deve integrare la domanda di autorizzazione con:
 - piantina della mostra con numerazione e disposizione dei recinti predisposti;
 - elenco degli animali con la loro esatta dislocazione nei recinti numerati nonché col numero di identificazione e dei trattamenti sanitari eseguiti;
 - "piano operativo" in cui sono illustrate la tipologia di alimento e l'ora della somministrazione, nonché le modalità di pulizia dei ricoveri e dello smaltimento dei rifiuti.
2. I box, i recinti e comunque le strutture in cui vengono stabulati gli animali esposti devono essere di dimensioni idonee a garantire il benessere degli animali ed il normale svolgimento delle attività etologiche tipiche della specie detenuta, in conformità con quanto disposto dalla Legge 189/2004. In particolare, per i cani ed i gatti si applicano i seguenti parametri dimensionali:

CANI	da 1 a 5 soggetti	più di 5 soggetti
Adulti taglia grande (peso compreso tra 26 e 45 kg)	4 mq cadauno	3 mq cadauno
Adulti taglia media	2,5 mq cadauno	2 mq cadauno

(peso compreso tra 10 e 25 kg)		
Adulti taglia piccola (peso inferiore a 10 kg) e cuccioli dai 5 mesi	1,5 mq cadauno	1 mq cadauno

GATTI	dimensioni per soggetto
cuccioli di 5-6 mesi	0,5 mq
adulti	1 mq

3. Non è permessa la detenzione promiscua di cani e gatti nel medesimo recinto o gabbia, né la detenzione di razze della stessa specie incompatibili tra di loro.
4. È altresì vietata la detenzione in solitudine di cuccioli ed animali gregari.
5. È, inoltre, obbligatorio che:
 - a) in particolare, per i cani, durante il periodo di svolgimento dell'esposizione o fiera, sia assicurata da parte degli organizzatori le regolari uscite giornaliere dai box onde consentire il necessario movimento;
 - b) ogni animale disponga di adeguato quantitativo di acqua fresca e pulita da bere;
 - c) le gabbie per i gatti siano munite di apposito contenitore per escrementi;
 - d) ogni animale disponga di idoneo riparo o di posatoi onde potersi rifugiare. È fatto assoluto divieto di esporre alla luce artificiale animali notturni quali strigiformi, mammiferi e rettili con prevalente attività notturna;
 - e) il pavimento di ogni box sia costituito da materiali lavabili, tenuto in buone condizioni di pulizia e privo di scheggiature od altre asperità che possano creare danneggiamento. Il pavimento, qualora sia a rete, dovrà essere sollevato dal terreno di almeno 15 cm ed essere costruito in modo da impedire la dispersione al suolo delle deiezioni;
 - f) i recinti e le gabbie degli animali esposti siano isolati dai visitatori a mezzo di barriere protettive e poste a distanza sufficiente da impedire che il visitatore possa toccare la gabbia o gli animali;
 - g) durante i mesi invernali ed estivi e qualora il clima lo richieda, le strutture espositive siano riscaldate/ventilate in modo adeguato alle specie e proporzionale al numero degli animali;
 - h) sia vietata l'emissione di musiche, suoni assordanti o luci violente o intermittenti a scopo di intrattenimento, onde non costituire causa di sovraeccitamento e stress degli animali esposti;
 - i) tutti i cani oggetto di esposizione devono essere muniti di identificativo e scortati dal previsto certificato (o dal libretto sanitario) al fine di comprovarne la provenienza e la proprietà;
 - j) per motivi etologici e sanitari non siano esposti cani e gatti di età inferiore a 120 giorni e, per le altre specie, non siano esposti cuccioli in età di svezzamento, anche se con la co-presenza dei genitori;

- k) gli animali esposti non siano posti in vendita;
 - l) gli animali esposti, specie cani e gatti, siano movimentati previo nulla osta dei Servizi Veterinari competenti per il territorio. È fatto divieto di stabulare animali di qualsiasi specie all'interno degli automezzi di trasporto per tutta la durata della mostra.
 - m) l'organizzatore garantisca la reperibilità di un Medico Veterinario che possa assicurare la perfetta cura e detenzione degli animali per l'intera durata della manifestazione;
 - n) nell'ambito della struttura organizzata sia realizzato un reparto isolamento, dotato di gabbie e attrezzature, onde il Servizio Veterinario dell'Azienda ULSS possa disporre, per qualsiasi motivo, il ricovero degli animali;
 - o) l'eventuale decesso di qualsiasi animale sia tempestivamente segnalato al Servizio Veterinario dell'Azienda ULSS. Le spoglie degli animali deceduti devono essere smaltite in conformità alla normativa vigente;
6. È vietato ai visitatori alimentare gli animali in esposizione o arrecare loro molestie. Tale divieto deve essere specificatamente indicato in appositi avvisi al pubblico, realizzati dal responsabile o dall'organizzatore della manifestazione.
7. Particolare riguardo va riportato nella verifica degli animali esotici detenuti ai sensi della Legge 150/92 e del Decreto 19/4/1996 che stabilisce "L'elenco delle specie animali che possono costituire pericolo per la salute pubblica e di cui è prevista la detenzione" secondo cui il proprietario deve esibire l'avvenuta denuncia di detenzione alla Prefettura di residenza.

Art. 17 - Pet-Therapy ed Interventi Assistiti con gli Animali in case di riposo, ospedali, scuole e presso la comunità

1. Il Comune riconosce la validità degli Interventi Assistiti con gli Animali (IAA) indirizzati prevalentemente a persone con disturbi della sfera fisica, neuromotoria, mentale e psichica, dipendenti da qualunque causa, ma anche ad individui sani e la loro valenza terapeutica e riabilitativa (Terapia assistita con gli animali-TAA), educativa e ludico-ricreativa (Educazione Assistita con gli Animali-EAA). Riconosce altresì la validità delle Attività Assistite con gli Animali (AAA) e la loro valenza sociale in quanto finalizzate al miglioramento della qualità della vita e della corretta interazione uomo-animale.
2. Nelle case di riposo per anziani e negli ospedali è permesso, in accordo con la direzione sanitaria del nosocomio, l'accesso di animali domestici accompagnati dagli addetti alle iniziative di IAA e/o dai proprietari o detentori.
3. Il personale addetto alla IAA o chi conduce l'animale nella casa di riposo/struttura ospedaliera/scuola, dovrà avere la massima cura che lo stesso non sporchi o crei disturbo o danno alcuno.
4. A condurre le attività di IAA dovranno essere persone che dimostrino di avere conseguito idonea preparazione (frequentazione di corsi, diplomi, tirocini inerenti la materia trattata).
5. Ai fini di una corretta attuazione dei programmi di Interventi Assistiti con gli animali, sia che si tratti di Terapie assistite con gli animali ovvero di Educazione Assistita con gli Animali, è vietata l'utilizzazione di cuccioli, di animali selvatici ed

esotici.

6. Tutti gli animali impiegati in attività e terapie assistite devono superare una valutazione interdisciplinare che ne attesti lo stato sanitario, le capacità fisiche e psichiche, tra le quali in particolare la socievolezza e la docilità, nonché l'attitudine a partecipare a programmi di TAA o EAA. In nessun caso le loro prestazioni devono comportare per l'animale fatiche, stress psichici o fisici, né consistere in attività che comportino dolore, angoscia, danni psicofisici temporanei o permanenti, ovvero sfruttamento.
7. Gli animali impiegati in programmi di TAA e EAA all'interno di scuole, ospedali e strutture pubbliche, devono provenire prioritariamente da canili e rifugi pubblici e privati o da allevamenti per fini alimentari. Agli animali che, per qualsiasi motivo legato all'età o alle loro condizioni di salute, non sono più impiegati negli IAA deve essere garantita un'adeguata condizione di vita, assicurando loro il corretto mantenimento in vita, anche attraverso la possibilità di adozione da parte di privati e/o associazioni ed escludendo per gli animali da reddito la macellazione.

Art. 18 - Eutanasia e inumazione di animali

1. È vietato uccidere animali da compagnia e d'affezione senza valide motivazioni sanitarie in modo non eutanascico e senza preventiva anestesia operata dal Medico Veterinario.
2. Lo smaltimento delle spoglie degli animali deceduti avviene, di regola, mediante incenerimento negli stabilimenti autorizzati.
3. Il seppellimento degli animali d'affezione, è possibile nel territorio di proprietà del proprietario/detentore o in un cimitero per animali, previa comunicazione al Servizio Veterinario ed esclusione di qualsiasi pericolo di malattia infettiva ed infettiva trasmissibile agli uomini ed agli animali.
4. I cimiteri per gli animali d'affezione sono localizzati in conformità agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica del territorio comunale.
5. In tutti i cimiteri del territorio comunale è consentita la posa di appositi recipienti, in materiale lapideo oppure in metallo, perfettamente sigillati, contenenti le ceneri del proprio animale d'affezione. La collocazione dei recipienti con le ceneri è ammessa nelle immediate vicinanze della sepoltura del proprietario defunto, ma è vietata all'interno dello spazio per il feretro.
6. In particolare è consentito posizionare il recipiente come segue:
 - in caso di inumazione su campo (a terra): all'interno del profilo della lapide;
 - in caso di inumazione in loculo o ossario: appeso alla lapide;
 - in caso di tomba di famiglia: all'interno dell'edificio.

TITOLO IV – CANI

Art. 19 - Anagrafe canina – Smarrimento – Rinvenimento

1. È fatto obbligo al proprietario, possessore o detentore di cani di provvedere entro i termini di legge all'iscrizione dell'animale all'anagrafe canina, con contestuale identificazione mediante microchip, da eseguirsi a cura dei Servizi Veterinari

dell'Azienda ULSS o da Medici Veterinari Liberi Professionisti autorizzati. In caso di cessione definitiva, l'obbligo di comunicazione all'anagrafe canina riguarda sia il nuovo proprietario, sia chi cede il cane. Il proprietario, possessore o detentore è tenuto a denunciare all'anagrafe canina la morte dell'animale ed eventuali cambiamenti di residenza entro i termini di legge.

2. Chiunque rinvenga animali randagi, vaganti o abbandonati è tenuto a comunicarlo all'atto del ritrovamento al canile sanitario o alla Polizia locale.
3. La scomparsa per qualsiasi causa del proprio cane deve essere comunicata entro le 48 ore successive al canile sanitario o alla Polizia locale.
4. È raccomandato ai proprietari o detentori a qualsiasi titolo di cani di applicare al collare dell'animale una medaglietta ben visibile ove sia riportato almeno un recapito telefonico del proprietario o detentore.
5. Gli animali non possono essere dati in affido, anche temporaneo, né ceduti a qualsiasi titolo, a coloro che abbiano riportato condanna o abbiano patteggiato pene per maltrattamento, combattimenti o uccisione di animali.

Art. 20 - Attività motoria e rapporti sociali

1. Chi custodisce un cane dovrà provvedere a consentirgli, ogni giorno, l'opportuna attività motoria.
2. I cani custoditi in appartamento devono poter effettuare almeno due uscite giornaliere per un tempo adeguato.
3. I cani custoditi in recinto devono poter effettuare almeno due uscite giornaliere . Tale obbligo non sussiste qualora il recinto abbia una superficie almeno otto volte superiore a quella minima richiesta dal successivo art. 22.
4. È vietato custodire cani all'esterno sprovvisti di un idoneo riparo. Il ricovero (cuccia) dovrà essere adeguata alle dimensioni dell'animale, sufficientemente coibentata, dovrà avere il tetto impermeabilizzato, essere chiusa su tre lati ed essere rialzata da terra e non dovrà, infine, essere umida né posta in luoghi soggetti a ristagno d'acqua, ovvero in ambienti che possano risultare nocivi per la salute dell'animale.
5. L'Amministrazione comunale promuove o patrocina iniziative destinate ad informare i proprietari di cani affinché garantiscano ai propri animali un'adeguata attività motoria ponendo in evidenza i rischi connessi, con particolare attenzione ai cani tenuti in appartamento o custoditi in recinto.

Art. 21 – Divieto di detenzione a catena

1. Ai sensi della legge della Regione del Veneto n.17 del 19 giugno 2014, al proprietario o al detentore anche temporaneo di animali di affezione è vietato l'utilizzo della catena o di qualunque altro strumento di contenzione similare, salvo che per ragioni sanitarie o per misure urgenti e solamente temporanee di sicurezza, documentabili e certificate dal veterinario curante.

Art. 22 - Dimensioni dei recinti

1. Per i recinti destinati alla detenzione temporanea o permanente dei cani sono consigliate le seguenti superfici minime:

CANI	Superficie minima del box. Detenzione temporanea (meno di 60 giorni)	Superficie minima del box. Detenzione permanente (più di 60 giorni)
Adulti taglia gigante (peso compreso tra 46 e 90 kg)	10 mq	19 mq
Adulti taglia grande (peso compreso tra 26 e 45 kg)	8 mq	15 mq
Adulti taglia media (peso compreso tra 10 e 25 kg)	6 mq	12 mq
Adulti taglia piccola (peso inferiore a 10 kg) e cuccioli dai 5 mesi	4 mq	10 mq

La recinzione deve avere visibilità esterna su almeno un lato. Ogni cane in più comporta un aumento minimo di superficie del cinquanta per cento di quanto previsto in tabella. Il rapporto tra lunghezza e larghezza del box è minimo un terzo. Se viene garantita una movimentazione quotidiana dei cani al di fuori del box ovvero su motivato parere del Servizio Veterinario dell'Azienda ULSS competente, è possibile derogare dalla superficie minima indicata nella colonna "detenzione permanente" nella percentuale massima del trenta per cento. Dall'obbligo sono esclusi i canili pubblici e i rifugi delle associazioni riconosciute, che, al fine di assicurare un adeguato confort al cane, devono comunque garantire box adeguati alla taglia ed alle caratteristiche dell'animale. In tali strutture, ogni recinto non può contenere più di due cani adulti con gli eventuali loro cuccioli in fase di allattamento ed ogni cane in più comporta un aumento minimo di superficie di mq 6

2. All'esterno dei recinti dovranno essere affissi, a cura del proprietario, idonei cartelli di segnalazione della presenza del cane.
3. I cani devono essere custoditi in strutture idonee dal punto di vista igienico sanitario, atte a garantire un'adeguata contenzione dell'animale ed a soddisfare le esigenze psicofisiche dello stesso. Il box, opportunamente inclinato per il drenaggio, deve essere adeguato alla taglia dell'animale, permettergli un abbondante e fisiologico movimento, deve avere una parte adeguatamente ombreggiata, pavimentazione almeno in parte in materiale non assorbente (es. piastrelle, cemento), antisdrucchiolo e non devono esservi ristagni di liquidi, fermo restando che le feci devono essere asportate quotidianamente. Il box deve essere riparato da correnti d'aria ed avere una recinzione sufficientemente alta in relazione alla contenzione dell'animale. È obbligatorio un ricovero (cuccia), che, al fine di garantire un adeguato comfort e riparo dalle intemperie, deve essere dimensionato alla taglia e alle caratteristiche del cane e deve essere di materiale facilmente lavabile e disinfettabile, nonché sistemato nella parte coperta e più riparata del recinto.
4. La realizzazione, installazione o l'adeguamento dei recinti, qualora non qualificabili

come attività edilizia libera, avverranno previo ottenimento dell'eventuale titolo edilizio.

Art. 23 - Accesso a giardini, parchi, aree pubbliche e mezzi di trasporto

1. Ai cani accompagnati dal proprietario o dal detentore a qualsiasi titolo è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico, compresi i giardini ed i parchi.
2. Al proprietario o al detentore a qualsiasi titolo è fatto obbligo di utilizzare sempre il guinzaglio di lunghezza massima di m 1,50 e portare con sé apposita museruola da utilizzare qualora gli animali possano costituire rischio per l'incolumità di persone e animali, determinare danni o disturbo agli altri frequentatori.
3. Temporanei esoneri possono essere concessi all'obbligo della museruola per i cani con particolari condizioni anatomiche, fisiologiche o patologiche, su certificazione veterinaria, indicante il periodo di tale esenzione e deve essere esibita a richiesta degli Organi di controllo. Tali cani sono comunque condotti sotto la responsabilità del proprietario o del detentore.
4. È fatto divieto di affidare i cani a persone che per età o condizione fisica siano incapaci di trattenerli efficacemente all'occorrenza e di garantire idonea custodia dell'animale stesso. Il proprietario o il detentore a qualsiasi titolo dell'animale è comunque responsabile civilmente, penalmente ed amministrativamente di ogni azione del cane da lui condotto.
5. È vietato l'accesso ai cani in aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini, quando a tal fine siano chiaramente delimitate e segnalate con appositi cartelli di divieto.
6. Come previsto dal Regolamento di Polizia Cimiteriale, è consentito condurre gli animali d'affezione in tutti i cimiteri del territorio comunale nel rispetto del luogo.
7. Su tutti i mezzi di trasporto pubblico operanti sul territorio, è consentito l'accesso ai cani e agli altri animali d'affezione, sotto il controllo del proprietario o del detentore responsabile, secondo le modalità, gli orari e alle condizioni tariffarie previste dai gestori dei servizi. Il detentore a qualsiasi titolo che conduce animali sui mezzi di trasporto pubblico deve aver cura che gli stessi non sporchino o creino disturbo, pericolo o danno alcuno al conducente, agli altri passeggeri o alla vettura.
8. Il Comune promuove la presenza sul territorio di taxi disponibili e attrezzati per il trasporto di cani e altri animali d'affezione, fermo restando il rispetto delle disposizioni pertinenti di cui al Codice della Strada.

Art. 24 - Aree di sguinzagliamento e percorsi destinati ai cani

1. Nell'ambito di giardini, parchi, ed altre aree verdi di uso pubblico potranno essere individuati, mediante appositi cartelli e delimitazioni, spazi destinati ai cani, dotati anche di opportune attrezzature.
2. Negli spazi a loro destinati, i cani possono muoversi, correre e giocare liberamente, senza guinzaglio o museruola, sotto la vigile responsabilità degli accompagnatori, in modo da non determinare danni ad altri cani, alle persone, alle piante o alle strutture.

Art. 25 - Obbligo di raccolta delle deiezioni

1. I proprietari e i detentori a qualsiasi titolo dei cani hanno l'obbligo di raccogliere le deiezioni prodotte dagli stessi sul suolo pubblico, in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e il decoro del luogo.
2. L'obbligo di cui al presente articolo sussiste per qualsiasi area pubblica o di uso pubblico dell'intero territorio comunale, comprese le aree di sguinzagliamento per cani di cui all'art.24.
3. I proprietari e i detentori a qualsiasi titolo di cani che si trovino su area pubblica o di uso pubblico hanno l'obbligo di essere muniti di apposita paletta o sacchetto od altro idoneo strumento per una igienica raccolta o rimozione delle deiezioni.
4. I proprietari e i detentori a qualsiasi titolo del cane sono altresì obbligati a depositare le deiezioni, introdotte in idonei involucri o sacchetti chiusi, negli appositi raccoglitori che il Comune installa, nelle campane di rifiuto indifferenziato, ovvero nei cestini porta rifiuti.
5. I proprietari e i detentori di cani sono sempre tenuti ad esibire, ad ogni richiesta delle autorità incaricate della vigilanza, l'idonea attrezzatura elencata al punto 3.
6. I proprietari e i detentori devono fare il possibile per non fare urinare il proprio cane in luoghi dove l'imbrattamento crea disagio per i cittadini, come nei pressi di entrate di case e negozi, nonché ruote e catene di sicurezza di moto scooter e biciclette. Qualora ciò avvenisse, il proprietario o il detentore laverà con acqua il luogo imbrattato.
7. Sono esentati dall'obbligo di cui al comma 1 i non vedenti accompagnati da cani guida e i disabili non accompagnati e impossibilitati a raccogliere le feci dei loro animali.

Art. 26 - Accesso negli esercizi pubblici e negli Uffici Comunali

1. I cani, accompagnati dal proprietario o detentore a qualsiasi titolo, hanno libero accesso, nei modi consentiti dal comma 2 del presente articolo, a tutti gli esercizi pubblici e commerciali situati nel territorio del Comune e nei locali ed uffici aperti al pubblico presenti sul territorio comunale, fatti salvi specifici divieti previsti dalle norme vigenti.
2. I proprietari e i detentori a qualsiasi titolo, che conducono gli animali in esercizi pubblici, dovranno farlo usando sia guinzaglio che eventuale museruola, se richiesto dal gestore, e avendo cura che non sporchino e che non creino disturbo o danno alcuno.
3. Viene concessa la facoltà di non ammettere gli animali al proprio interno a quegli esercizi pubblici e commerciali che espongano il divieto sulla vetrina o sulla porta di ingresso. Non è consentito al responsabile dell'esercizio pubblico o commerciale vietare l'ingresso nei suddetti locali ai cani guida che accompagnano le persone non vedenti o ipovedenti.
4. I cani, accompagnati dal proprietario o detentore a qualsiasi titolo, hanno libero accesso, nei modi consentiti dal comma 2 del presente articolo, a tutti gli Uffici Comunali.
5. Ai cani è consentito, inoltre, l'accesso muniti di guinzaglio e di eventuale museruola nelle case di cura, nelle case di riposo e, previa autorizzazione della

direzione sanitaria, nelle strutture ospedaliere per far visita ai proprietari ricoverati. I gatti e gli altri animali d'affezione potranno accedere previo consenso del responsabile della struttura.

6. Temporanei esoneri possono essere concessi all'obbligo della museruola per i cani con particolari condizioni anatomiche, fisiologiche o patologiche, su certificazione veterinaria che indichi il periodo di tale esenzione e che sarà esibita a richiesta degli Organi di controllo. Tali cani sono comunque condotti sotto la responsabilità del proprietario e del detentore.

TITOLO V – GATTI

Art. 27 – Definizioni

1. I gatti sono animali sociali che si muovono liberamente su di un determinato territorio. La territorialità, già tutelata dalla Legge 281/1991 e dalla L.R. 60/1993, è una caratteristica etologica del gatto che riconosce la specificità della specie felina di avere un riferimento territoriale – o habitat – dove svolgere le funzioni vitali (cibo, rapporti sociali, cure, riposo, etc.).
2. Per “gatto libero” si intende l'animale non di proprietà, che vive costantemente in stato di libertà in un'area, pubblica o privata, all'interno del territorio comunale.
3. Per “colonia felina” si intende un gruppo di due o più gatti liberi, viventi abitualmente in un'area, pubblica o privata, all'interno del territorio comunale. La colonia felina si considera tale anche quando risulta costituita da un solo gatto a seguito della scomparsa degli altri soggetti che la componevano.
4. Il soggetto referente, registrato presso i Servizi veterinari dell'Azienda ULSS 1 Dolomiti, che, su base volontaria, si impegna a prendersi cura di una o più colonie, nutrendo e curando i gatti che ne fanno parte e garantendo la pulizia e l'igiene dei luoghi e la segnalazione di soggetti non sterilizzati è denominato “tutor di colonie feline”.
5. Per “habitat” di colonia felina si intende qualsiasi territorio o porzione di esso, pubblico o privato, urbano e non, edificato e non, nel quale viva stabilmente una colonia di gatti liberi, indipendentemente dal numero di soggetti che la compongono e dal fatto che sia o meno accudita dai cittadini.

Art. 28 - Compiti dell'Azienda ULSS 1 Dolomiti e del Comune

1. Il Comune e l'Azienda ULSS 1 Dolomiti provvedono, in collaborazione con le Associazioni animaliste ed in base alla normativa vigente, alla cura e sterilizzazione dei gatti liberi, reimmettendoli in seguito all'interno della colonia di provenienza.
2. La cattura dei gatti liberi, per la cura e la sterilizzazione, potrà essere effettuata sia dalla Azienda ULSS 1 Dolomiti che dalle Associazioni di volontariato, dal/la tutor o da personale appositamente incaricato dal Comune.

Art. 29 - Colonie feline e gatti liberi

1. Le colonie feline sono considerate dal Comune “patrimonio bioculturale” e sono pertanto tutelate. Il Comune, nel caso di episodi di maltrattamento, si riserva la

- facoltà di procedere a querela nei confronti dei responsabili.
2. Le colonie feline che vivono all'interno del territorio comunale sono censite dalla Azienda ULSS 1 Dolomiti, con il supporto del Comune e la collaborazione delle Associazioni e/o dei cittadini abilitati. Tale censimento deve essere periodicamente aggiornato sia con riferimento al numero di gatti, sia in merito alle loro condizioni di salute.
 3. Nei casi previsti dalla normativa vigente, in cui si renda necessario allontanare una colonia felina, il comune d'intesa con l'Azienda ULSS competente, e con la collaborazione del tutor, accertano che sussistano le condizioni per l'allontanamento. In tale caso, individuano altra idonea collocazione, valutando in via preferenziale la possibilità di spostare la colonia in un'area il più vicino possibile all'habitat abituale.
 4. È vietato a chiunque ostacolare l'attività di gestione di una colonia felina, disturbare gli animali specie durante l'alimentazione, spostare gli animali o asportare o danneggiare i manufatti e gli altri oggetti utilizzati per la cura degli stessi, fatte salve situazioni di immediato pericolo per la sicurezza pubblica o di rischio di creare gravi inconvenienti igienico-sanitari da segnalare immediatamente al comune.

Art. 30 - Cura delle colonie feline da parte di tutor

1. Il Comune riconosce l'attività benemerita dei cittadini che, in qualità di tutor, si adoperano per la cura e il sostentamento delle colonie feline. Il Comune riconosce altresì l'attività benemerita del cittadino che, anche in maniera episodica, provvede alla cura ed al sostentamento delle colonie feline.
2. Chiunque intenda accudire una colonia felina deve darne comunicazione al Servizio Veterinario dell'Azienda ULSS competente per territorio o al Comune.
3. Al/Alla tutor deve essere permesso l'accesso, al fine dell'alimentazione e della cura dei gatti, a qualsiasi area di proprietà pubblica dell'intero territorio comunale; nelle aree pubbliche in concessione deve essere permesso il passaggio, sempre per il medesimo scopo.
4. Il Comune, con appositi cartelli, provvede a segnalare la presenza di colonie feline che vivono in libertà al fine di avvisare la cittadinanza che trattasi di aree soggette a protezione e vigilanza da parte degli agenti di Polizia Locale e degli altri Enti preposti.
5. L'accesso del/della tutor a zone di proprietà privata è subordinato al consenso del proprietario o, nel caso di condomini, dell'amministratore, che, tuttavia, in caso di divieto d'accesso, non dovranno ostacolare in alcun modo l'uscita dei gatti dalla proprietà. Per motivi relativi alla salute e tutela di gatti liberi residenti in aree private e nell'impossibilità ad accedervi, il/la tutor sottopone all'Azienda ULSS e al Comune le problematiche individuate, i quali, con gli strumenti definiti dalla legge, promuovono le azioni necessarie.
6. Il/la tutor di colonie feline deve collaborare con gli uffici competenti per favorire le procedure di identificazione e sterilizzazione dei gatti liberi e per segnalare ogni problema inerente allo stato di salute e, in generale, alla vita della colonia; agire nel rispetto delle norme che tutelano l'igiene del suolo pubblico, evitando la

dispersione di alimenti e dei contenitori utilizzati per la somministrazione di acqua e cibo e attenersi alle indicazioni del comune e dell'Azienda ULSS 1 Dolomiti. Qualora il/la tutor di colonia non si attenga a tali comportamenti, la qualifica e le relative facoltà di gestione della colonia felina possono essere revocati.

7. Sulle aree pubbliche è permesso il posizionamento di cucce e/o mangiatoie per gatti esclusivamente da parte del personale del Comune, in collaborazione con le Associazioni animaliste e con il/la tutor. Le suddette cucce e/o mangiatoie devono essere posizionate in modo tale da permettere il passaggio di mezzi di locomozione nelle aree viabili e di carrozzine per disabili sui marciapiedi. Il Comune è responsabile della pulizia e decorosa tenuta di detti siti.
8. Il Comune, al fine di tutelare i gatti in libertà e le colonie feline, provvede a sensibilizzare la cittadinanza attraverso campagne di informazione sulla tutela degli animali da affezione, anche evidenziando che la presenza di persone e tutor che si occupano dei gatti è garanzia di animali in buona salute e controllati dal punto di vista demografico.

Art. 31 – Cantieri

1. I soggetti pubblici e/o privati che intendono eseguire opere edilizie, i cui interventi siano ricadenti in zone ed aree interessate dalla presenza di gatti liberi o colonie feline, debbono prevedere, prima dell'inizio dei lavori ed in fase di progettazione, ove possibile e compatibilmente con lo stato dei luoghi interessati dai lavori, un'adeguata collocazione temporanea e/o permanente per detti animali. A tal fine il Comune, d'intesa con l'Azienda ULSS 1 Dolomiti, potrà collaborare per l'individuazione del sito in cui collocare gli animali e per le eventuali attività connesse.
2. La collocazione di cui al comma 1, di norma, deve essere ubicata in una zona adiacente il cantiere e dovrà essere in grado di ospitare tutti gli animali appartenenti alle colonie interessate dagli interventi. Dovrà altresì essere consentita ai/tutor o a persone incaricate dal Comune, con le modalità più opportune, la possibilità di continuare ad alimentare tali animali.
3. Al termine dei lavori gli animali, previa collocazione di appositi e adeguati insediamenti, dovranno essere rimessi sul territorio loro di origine, ovvero in siti immediatamente adiacenti a quello originario di provenienza.

Art. 32 - Custodia dei gatti di proprietà

1. È fatto assoluto divieto di custodire i gatti in terrazze o balconi senza possibilità di accesso all'interno dell'abitazione, ovvero in rimesse o cantine.
2. Al fine di contenere l'incremento della popolazione felina, nel caso di gatti che vengano lasciati liberi di uscire dall'abitazione e di vagare sul territorio, è compito dei Medici Veterinari sensibilizzare i proprietari e/o detentori di provvedere alla loro sterilizzazione.

TITOLO VI - VOLATILI D'AFFEZIONE O DA COMPAGNIA

Art. 33 – Modalità di detenzione dei volatili

1. I volatili, per quanto riguarda le specie sociali, devono essere preferibilmente tenuti in coppia.
2. È vietato tenere volatili legati al trespolo.
3. È obbligatorio posizionare sulle voliere e sulle gabbie mantenute all'aperto una tettoia che copra almeno la metà della parte superiore.
4. È fatto assoluto divieto di:
 - lasciare permanentemente all'aperto, senza adeguata protezione, specie esotiche tropicali e/o subtropicali o migratrici;
 - strappare o tagliare le penne, amputare ali o arti, salvo che per ragioni mediche e chirurgiche, nel qual caso il medico veterinario che effettuerà l'intervento dovrà attestare per iscritto la motivazione, da conservarsi a cura del detentore dell'animale. Il certificato predetto segue l'animale nel caso di cessione dell'animale.
5. Oltre a quanto stabilito dagli articoli 8 e 9 del presente Regolamento, è obbligatorio:
 - qualora la gabbia/voliere contenga più uccelli, evitare il sovraffollamento degli animali ed un raggruppamento inadeguato di specie diverse per taglia, territorialità, aggressività, esigenze climatiche, ecc.
 - posizionare le gabbie/voliere correttamente, ovvero che non siano esposte a correnti d'aria, alla luce artificiale o solare diretta e si trovino lontano da fonti di calore;
 - assicurare una corretta pulizia delle gabbie/voliere, delle attrezzature interne e dell'ambiente esterno;
 - dotare le gabbie/voliere di un numero sufficiente di mangiatoie ed abbeveratoi posizionati in modo tale che tutti gli animali vi possano accedere con facilità e senza toccare il fondo della struttura di ricovero;
 - qualora necessario, fornire agli uccelli un numero sufficiente di nidi per la cova e periodicamente le attrezzature per il bagno.
6. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei casi inerenti il trasporto a seguito del proprietario o il trasporto e/o ricovero degli animali per esigenze sanitarie.

Art. 34 - Dimensioni delle gabbie

1. La gabbia deve avere dimensioni tali da permettere quantomeno la completa estensione del corpo senza contatto con le pareti e l'estensione alare completa almeno in una direzione.
2. Il volatile deve poter stare in piedi sui sostegni (almeno due) senza che la testa tocchi il soffitto della gabbia e allo stesso tempo la coda non tocchi il fondo della gabbia. I sostegni devono essere posizionati in modo da impedire contaminazioni dovute a caduta di escrementi nell'acqua e nel cibo, e anche per prevenire che le code degli uccelli vengano a contatto con il cibo e l'acqua.
3. È vivamente consigliato l'utilizzo di voliere, cioè di uccelliere di grandi dimensioni

che consentano agli animali di fare ampi voli; nel caso di gabbie, gli spazi minimi necessari per un singolo esemplare sono i seguenti:

- volatili delle dimensioni di un Canarino o di un Cocorito: 60 dm³, con maggior sviluppo in orizzontale
 - volatili delle dimensioni di una Calopsita: 200 dm³;
 - pappagalli delle dimensioni di un Amazzone o di un Parrocchetto: 600 dm³;
 - pappagalli di grandi dimensioni: 1,5 m³.
4. Quando i volatili vengono tenuti in coppia o gruppi, le dimensioni della gabbia devono aumentare per soddisfare i bisogni di tutti gli uccelli. La gabbia deve avere dimensioni tali da permettere al singolo uccello di appollaiarsi comodamente sul sostegno, muovere la coda e allargare le ali senza dover toccare un lato della gabbia o un altro volatile. Nella stessa gabbia è consentita la stabulazione solo di specie compatibili.

Art. 35 – Della popolazione di *Columba livia var. domestica*

1. Negli edifici, negli impianti delle reti dei servizi pubblici, nelle aree pubbliche o private, dove si possono verificare nidificazioni o stabulazioni dei colombi tali da creare condizioni favorevoli a una loro rapida proliferazione in contrasto con l'equilibrio dell'ecosistema urbano e con la vivibilità della città, devono essere attuati, nel rispetto delle regole di non maltrattamento degli animali, a cura dei proprietari o dei responsabili i seguenti interventi:
 - pulizia e disinfezione delle superfici necessarie al ripristino delle condizioni igieniche;
 - interventi di tipo meccanico o strutturale atti a mantenere condizioni sfavorevoli alla nidificazione e allo stanziamento dei colombi. Sono vietati l'installazione e l'uso di dissuasori costituiti da aghi metallici.
2. Il Comune, in caso di eccessiva proliferazione della popolazione di *Columba livia*, può adottare metodi di controllo incruenti per contenerne la riproduzione .

Art. 36 – Protezione dei nidi

1. È vietato danneggiare o distruggere i nidi degli uccelli durante il periodo della riproduzione e del successivo svezzamento, fatto salvo per lavori edili autorizzati purché eseguiti in tempi diversi dalla stagione riproduttiva. In caso di interventi edilizi, il proprietario dovrà segnalare la presenza di eventuali nidi al Comune.
2. È vietata l'opera di potatura ed abbattimento degli alberi nel periodo riproduttivo degli uccelli, tranne nei casi di assoluta necessità, in cui il proprietario dovrà segnalare la presenza di eventuali nidi al Comune.
3. I nidi di rondine, balestruccio e rondone sono protetti ed è vietata a chiunque la distruzione. Deroche sono ammesse (in caso di demolizioni, restauri o ristrutturazioni) solo al di fuori del periodo di nidificazione, previa autorizzazione del Comune e a fronte della compensazione obbligatoria con nidi artificiali. In particolare, si dispone:
 - l'obbligo per chiunque di rispettare i nidi delle specie sopra indicate, provvedendo alla loro tutela e protezione, anche nelle fasi iniziali di

costruzione. La tutela dei nidi si deve estendere anche al periodo migratorio (autunno-inverno), in quanto le rondini e i balestrucci possono utilizzare gli stessi nidi per più anni di seguito;

- l'ammissione di deroga al divieto di cui sopra solo in caso di esecuzione di interventi edilizi esclusivamente al di fuori del periodo di nidificazione, ovverosia tra il 1 settembre e il 20 febbraio di ogni anno;
- che nel caso di cui al precedente punto si abbia cura di lasciare siti o strutture idonee dopo la ristrutturazione e/o tramite installazione di nidi artificiali idonei;
- che negli interventi edilizi vengano adottati possibilmente accorgimenti tecnici tali da non ostacolare la costruzione di nidi (lasciare cavità di tegole/coppi in prima fila; utilizzare intonaci rugosi...); quanto detto compatibilmente con l'obbligo di conformità alla normativa edilizia-urbanistica vigente;
- che non vengano depositati materiali o macchinari a distanza minore di metri 2 sia sotto che accanto al nido occupato, che possano costituire un appoggio per predatori naturali;

TITOLO VII - ANIMALI D'AFFEZIONE E DA COMPAGNIA DETENUTI IN TERRARI

Art. 37 - Detenzione di animali in terrari

1. Oltre a quanto stabilito dagli articoli 8 e 9 del presente Regolamento, è obbligatorio:
 - che le dimensioni dei terrari siano adeguate in base alla tipologia dei soggetti ivi contenuti, tenendo conto delle esigenze fisiologiche ed etologiche specifiche di ogni specie;
 - che, date le caratteristiche eterotermiche degli animali, sia prestata massima attenzione ai parametri ambientali delle strutture di stabulazione, con particolare riferimento alla luce, temperatura ed umidità;
 - che, qualora vengano utilizzati animali vivi per alimentare i rettili, i primi provengano da canali commerciali codificati ed appositamente predisposti e che non siano mai sottoposti ad inutili sofferenze.
2. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei casi inerenti al trasporto a seguito del proprietario o al trasporto e/o ricovero degli animali per esigenze sanitarie.

TITOLO VIII – ITTIOFAUNA

Art. 38 – Ittiofauna detenuta a scopo ornamentale. Divieti

1. È fatto divieto di:
 - lasciare l'ittiofauna in vasche a temperature non conformi alle esigenze fisiologiche della specie e, qualora richiesto dalle medesime esigenze, senza l'ossigenatore;
 - porre l'ittiofauna marina in acqua dolce e viceversa;

- detenere per qualsiasi motivo l'ittiofauna viva fuori dall'acqua.

Art. 39 - Detenzione di pesci ed animali acquatici

1. Oltre a quanto stabilito dagli articoli 8 e 9 del presente Regolamento, è obbligatorio:
 - che gli animali acquatici siano detenuti nel rispetto delle loro esigenze eto-fisiologiche, con possibilità di spazio adeguato per un sufficiente movimento e tenuto conto del proprio comportamento sociale;
 - che gli animali acquatici appartenenti a specie sociali siano tenuti preferibilmente in coppia o gruppo.

Art. 40 – Dimensioni e caratteristiche degli acquari

1. Il volume dell'acquario non dovrà essere inferiore a tre litri per centimetro della somma delle lunghezze degli animali ospitati.
2. È vietato l'utilizzo di acquari sferici o comunque con pareti curve di materiale trasparente.
3. In ogni acquario devono essere garantiti la pulizia generale nonché il ricambio, la depurazione e l'ossigenazione dell'acqua, le cui caratteristiche chimico-fisiche e di temperatura devono essere conformi alle esigenze fisiologiche delle specie ospitate.

Art. 41 – Tartarughe acquatiche

1. È fatto obbligo ai detentori di tartarughe acquatiche palustri di origine alloctona di inviare comunicazione di possesso agli organi competenti.
2. È fatto divieto di abbandono di detti esemplari in qualsiasi struttura artificiale o nell'ambiente.

TITOLO IX- RODITORI, LAGOMORFI E MUSTELIDI

Art. 42 - Modalità di detenzione e dimensioni delle gabbie

1. **CONIGLI** (non detenuti a scopo alimentare).

I materiali delle gabbie devono essere atossici e resistenti. Le gabbie non devono essere dotate di spigoli o superfici che possano provocare danni al coniglio stesso e il fondo deve essere coperto da uno strato di materiale morbido, assorbente e atossico. Non è consentito l'uso di gabbie con fondo a griglia.

È vietato detenere conigli in ambiente umido e/o sprovvisto di luce solare.

Sono da evitare le gabbie chiuse su tutti i lati da pareti di plastica o vetro. Le gabbie per conigli devono avere lunghezza pari almeno a quattro volte la lunghezza dell'animale, con altezza tale da permettere all'animale la stazione eretta ed in ogni caso adeguata alla necessità di movimento dell'animale stesso. Come regola generale, un coniglio di media taglia deve soggiornare in una gabbia di dimensioni minime di 100x60x60 cm.

È vietata la detenzione permanente dei conigli in gabbia e deve essere loro garantito un congruo numero di uscite giornaliere.

La superficie minima delle gabbie per la detenzione temporanea dei conigli in esposizione presso gli esercizi commerciali é fissata in 0,5 mq., con un'altezza non inferiore a 40 cm., aumentata di 0,25 mq. per ogni ulteriore esemplare.

2. FURETTI.

Le gabbie per furetti devono avere una dimensione minima di base pari a 0,5 mq. ed un'altezza minima di 80 cm. fino a due esemplari.

È vietata la detenzione permanente dei furetti in gabbia e deve essere loro garantito un congruo numero di uscite giornaliere.

3. PICCOLI RODITORI.

Le gabbie per criceti e per gli altri piccoli roditori devono avere una base minima di 0,24 mq. ed un'altezza minima di 30 cm. fino a due esemplari, con un incremento di 0,12 mq. per ogni ulteriore coppia.

Per la cavia è richiesta una misura minima di 80 x 40 cm., se il soggetto é unico; in caso di convivenza tra più esemplari le dimensioni della gabbia saranno proporzionalmente aumentate. Per gli scoiattoli le dimensioni minime devono rispettare le caratteristiche e le necessità delle singole specie (con sviluppo in altezza per le specie arrampicatrici) ed in ogni caso devono garantire all'animale un volume minimo pari a 0,54 metri cubi, con una dimensione di base minima di 0,25 mq.

Per le specie non indicate è, comunque, necessario assicurare condizioni di detenzione compatibili con le loro caratteristiche etologiche.

TITOLO X – EQUIDI

Art. 43 – Modalità di detenzione degli equidi

1. Oltre a quanto previsto al Titolo III, i ricoveri nei quali verranno custoditi gli equidi dovranno avere le seguenti dimensioni minime:

tipologia		box	posta
Equidi da corsa		3 m x 3,5 m	-
Equidi selezionati da riproduzione	stalloni e fattrici	3 m x 3,5 m	-
	fattrice + redo	4 m x 4 m	-
	taglia grande (equidi "pesanti" o da traino)	3 m x 3,5 m	2,20 m x 3,5 m
Equidi da sella, da turismo, da macello a fine carriera	taglia media (equidi da attacco, da sella, da concorsi e gare ippiche)	2,5 m x 3 m	1,8 m x 3 m
	taglia piccola (equidi di altezza al garrese inferiore a 1,45 n,	2,2 m x 2,8 m	1,6 m x 2,8 m

	pony)		
--	-------	--	--

2. L'altezza dei ricoveri non deve essere inferiore ai 3,00 m. di media (2,50 m. per i cavalli di taglia piccola).
3. Possono essere concesse deroghe alle predette dimensioni minime nel caso in cui il cavallo disponga giornalmente di spazi ulteriori.
4. È fatto assoluto divieto di custodire i cavalli sempre legati in posta.
5. Qualora gli equidi siano tenuti esclusivamente in recinti all'aperto, deve essere predisposto idoneo riparo dalla pioggia e dal freddo.
6. La detenzione non conforme ai parametri di cui sopra può essere autorizzata dal Comune, previo parere dei Servizi Veterinari dell'ULSS, in seguito a motivata richiesta.
7. Gli equidi devono sempre avere acqua fresca a disposizione e devono essere nutriti in modo soddisfacente (fieno di base e cereali).
8. È vietato accorciare il fusto della coda ai cavalli, modificare la posizione naturale degli zoccoli, impiegare ferrature dannose e fissare pesi alla regione degli zoccoli.
9. I cavalli tenuti nei box dovranno avere libero accesso all'esterno per tutta la durata della giornata o comunque deve essere data loro la possibilità di effettuare una sgambatura giornaliera.
10. I cavalli non dovranno essere sottoposti a sforzi od a pesi eccessivi. Non dovranno essere montati o sottoposti a fatiche cavalli anziani, malati o fiaccati.
11. Gli equidi adibiti ad attività sportive o da diporto nei maneggi devono essere sempre dissellati quando non lavorano.
12. È fatto obbligo al proprietario od altro detentore di equidi (cavalli, muli, asini, bardotti) di provvedere, entro i termini di legge, all'iscrizione dell'animale all'anagrafe degli equidi, con contestuale identificazione mediante microchip e con successivo rilascio del documento di identificazione (passaporto).
13. È fatto obbligo provvedere alla pulizia del mantello e alla cura degli zoccoli in maniera regolare.

TITOLO XI – ANIMALI SELVATICI A VITA LIBERA

Art. 44 – Tutela della piccola fauna

1. In sintonia con i principi e le norme contenute nella Convenzione di Berna 19.09.1979, recepita con Legge 06.08.1981 n.503, nella Direttiva Habitat Consiglio CEE 92/43 21.05.1992, recepita con DPR 08.09.1997, n.357 e successive integrazioni, nonché nella Legge n.157/92, il Comune tutela le specie di piccola fauna di importanza nazionale durante tutte le fasi biologiche della loro esistenza, nel loro habitat naturale e durante le rotte di migrazione, svernamento, raduno, alimentazione, riproduzione e muta.
2. Le specie animali - le relative ed eventuali sottospecie, nonché le specie autoctone mediterranee o europee occasionalmente presenti sul suolo comunale - oggetto di

tutela sono:

- tutte le specie appartenenti alla classe degli Anfibi
- tutte le specie autoctone appartenenti alla classe dei Rettili
- tutti i mammiferi, ad eccezione di talpe, ratti, topi propriamente detti e arvicole, a norma dell'art. 2.2 della Legge 157/92
- tutti i crostacei di specie autoctone
- tutte le popolazioni di specie endemiche e di importanza comunitaria di invertebrati dulciacquicoli e terragnoli.

È tutelato, inoltre, l'intero popolamento animale proprio delle cavità ipogee ed è vietato detenere chiroterri di specie autoctone.

3. Sono vietate l'uccisione, il ferimento, la cattura, il maltrattamento in ogni sua forma, la detenzione a qualsiasi scopo, il trasporto, la traslocazione ed il commercio delle specie di cui al precedente punto. Oggetto di tutela sono anche le uova e le forme larvali delle specie sopra elencate.

Art.45 – Habitat di mammiferi e uccelli selvatici

1. Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di protezione della fauna selvatica, tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria, il Comune riconosce e promuove la tutela dei mammiferi selvatici e dell'avifauna stanziale e migratoria che occupino anche temporaneamente il territorio comunale, e inoltre dei loro habitat.
2. È vietato a chiunque molestare o catturare mammiferi e uccelli, sia che si tratti di soggetti adulti, di uova, o danneggiare gli habitat da cui dipende la loro sopravvivenza (incluso il divieto di alterare la posizione di barriere o strutture atte a favorire la vita e lo sviluppo delle specie presenti), fatte salve le attività consentite dalla vigente legislazione, nazionale e regionale, di settore e dalle normative sanitarie.
3. È vietato nei luoghi pubblici fornire cibo a mammiferi e uccelli selvatici, senza autorizzazione del comune. In particolare, è vietato fornire cibo ai colombi su tutto il territorio cittadino.
4. L'uso di dissuasori meccanici di appoggio per uccelli è consentito purché le loro caratteristiche siano tali da non provocare lesioni agli animali. È vietato l'uso di reti antiuccelli a maglie di ampiezza e forma tali da rendere possibile l'impigliarsi di uccelli e chiroterri.
5. Ogni attività di pulizia di fontane pubbliche, degli alvei dei laghetti artificiali o naturali e dei corsi d'acqua, in cui siano presenti insediamenti o esemplari di fauna minore, deve essere eseguita avendo cura di tutelare al meglio tale fauna.
6. Il comune esegue nelle aree a verde pubblico, compatibilmente con la natura dei luoghi, la piantumazione di arbusti e siepi autoctone adatti a fornire rifugio, nutrimento e habitat riproduttivi all'avifauna selvatica e alla fauna minore.
7. Riconoscendo il valore della presenza delle specie utili per la lotta agli insetti dannosi e per il controllo naturale delle popolazioni cittadine di piccioni e roditori, il comune agevola e promuove la posa di strutture di rifugio per pipistrelli e di nidificazione per gli uccelli (rondini, balestrucci, rondoni, rapaci diurni, rapaci notturni eccetera), anche con azioni dirette o partecipate, in particolare sugli

- edifici di proprietà dell'amministrazione comunale e gli edifici di nuova costruzione.
8. Sulle superfici trasparenti o riflettenti degli edifici e delle barriere stradali fonoassorbenti, in particolare in caso di superfici continue di grandi dimensioni, è reso obbligatorio, ove vi sia l'evidenza di pericolo per l'avifauna, l'utilizzo di dissuasori e accorgimenti.
 9. Gli interventi di disinfestazione non devono nuocere in alcun modo alle specie animali non bersaglio.
 10. Tranne che per le specie ritenute infestanti, la presenza sul territorio cittadino di insetti e aracnidi è tutelata, in quanto specie indispensabili per il mantenimento dell'equilibrio degli ecosistemi, parte integrante e fondamentale della catena alimentare e del patrimonio culturale. Il Comune promuove la creazione e l'allestimento di aree favorevoli all'insediamento e alla sopravvivenza in particolare degli insetti impollinatori. Il Comune adotta, nell'ambito di strategie di controllo delle specie infestanti, misure di precauzione per la tutela degli organismi, animali e vegetali, terrestri e acquatici, non bersaglio.

TITOLO XII - ANIMALI DA REDDITO IN ALLEVAMENTO A CARATTERE FAMILIARE

Art. 46 - Detenzione di animali da reddito a carattere familiare

1. Fermo restando il rispetto della normativa di settore, l'allevamento di animali da reddito nelle zone urbane come da cartografia approvata con Delibera di Giunta Comunale n. 136 del 19/07/2021 non è consentito.
2. In particolare, nelle zone residenziali/commerciali/direzionali, l'allevamento a carattere familiare di animali da reddito è ammesso solo previa autorizzazione di del Comune su aree private scoperte, sentito il parere dell'Azienda ULSS territorialmente competente, su istanza contenente autocertificazione del detentore del rispetto delle seguenti condizioni:
 - che l'allevamento sia compatibile con le regole della civile convivenza e del benessere animale;
 - che siano preventivamente identificati il numero e la tipologia degli animali che si intende detenere;
 - che le caratteristiche delle strutture di detenzione siano consone per le specie allevate;
 - che i detentori degli animali applichino obbligatoriamente una corretta igiene zootecnica e una regolare ed efficace lotta contro insetti e roditori;
 - che gli animali non siano detenuti in locali ad uso abitazione od in diretta comunicazione con essi.
3. Nelle zone agricole, l'allevamento a carattere familiare di animali da reddito, dovrà essere comunicato all'Azienda ULSS competente per territorio e soddisfare le seguenti condizioni, che il detentore dovrà riportare nella dichiarazione all'Azienda ULSS sotto la propria responsabilità:
 - che l'allevamento sia compatibile con le regole della civile convivenza e del benessere animale;

- che siano preventivamente identificati il numero e la tipologia degli animali che si intende detenere;
 - che le caratteristiche delle strutture di detenzione siano consone per le specie allevate;
 - che i detentori degli animali applichino obbligatoriamente una corretta igiene zootecnica e una regolare ed efficace lotta contro insetti e roditori;
 - che gli animali non siano detenuti in locali ad uso abitazione od in diretta comunicazione con essi.
4. Per le eventuali problematiche inerenti al benessere animale ed alla sanità animale, il supporto tecnico scientifico è dato dal Servizio Veterinario dell’Azienda ULSS competente per territorio.
5. Quanto previsto dai punti 2 e 3 dovrà essere attuato nel rispetto di quanto determinato dagli articoli 8 e 9 del presente Regolamento.

TITOLO XIII – ALLEVAMENTI A FINI DI SPERIMENTAZIONE O VIVISEZIONE.

Art. 47 - Allevamenti a fini di sperimentazione o vivisezione

1. Su tutto il territorio il Comune non autorizza l’apertura di stabilimenti di allevamento e di stabilimenti fornitori di animali a fini di sperimentazione / vivisezione.
2. Su tutto il territorio il Comune non autorizza l’apertura di stabilimenti di allevamento e di stabilimenti fornitori di cani e gatti a fini di sperimentazione / vivisezione.
3. Su tutto il territorio il Comune non autorizza l’apertura di stabilimenti di allevamento e di stabilimenti fornitori di animali a fini di sperimentazione inerente ogni tipo di prodotto commerciale utilizzato per fini estetici o di pulizia della casa e della persona (quali, ad esempio, saponi, creme, balsami, lozioni, profumi, shampoo, detersivi).

TITOLO XIV – COMMISSIONE COMUNALE DIRITTI DEGLI ANIMALI

Art. 48 – Commissione comunale diritti degli animali

1. Il Comune instaura rapporti stabili con le Associazioni Animaliste nazionali e locali esistenti sul territorio, relativamente alle materie oggetto del presente Regolamento.

A tal fine viene costituita presso il Comune una Commissione consultiva per i diritti degli animali così composta:

- il Sindaco o suo delegato;
- un consigliere comunale indicato dal Consiglio;
- il responsabile del Servizio Veterinario dell’Azienda ULSS competente per territorio;
- un unico rappresentante per tutte le Associazioni animaliste di volontariato operanti sul territorio comunale, scelto dalle Associazioni animaliste operanti sul territorio comunale;

- un veterinario libero professionista operante sul territorio comunale, indicato dall'Ordine dei medici veterinari.
- 2. La Commissione ha compiti propositivi verso il Sindaco per i provvedimenti da adottare in materia di diritti e benessere degli animali, nonché di vigilanza sul rispetto delle disposizioni di legge e del presente Regolamento. La Commissione si riunisce obbligatoriamente almeno ogni quattro mesi.

TITOLO XV - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 49 – Sanzioni e campagne informative

1. Chiunque commette una violazione del presente Regolamento, che non sia già punita da altra norma di legge, è soggetto al pagamento di una somma da euro 150,00 ad euro 500,00, a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria e con le modalità stabilite dalla legge 24 novembre 1981, n.689 e le disposizioni dell'art 7 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e smi.
2. Così come previsto all'art.16 della Legge n.689 del 24 novembre 1981 la Giunta comunale stabilirà, con apposito provvedimento, la sanzione da pagare in misura ridotta (pmr) per ogni illecito previsto dal presente regolamento.
3. Al fine di assicurare una corretta e puntuale applicazione del presente Regolamento, delle leggi e di altri Regolamenti generali e locali relativi alla protezione degli animali, l'Ufficio competente per la Tutela degli Animali, in collaborazione con la Polizia Locale provvede alla redazione e alla diffusione capillare di campagne informative anche presso scuole, sedi comunali, associazioni, negozi di animali, allevamenti, ambulatori veterinari.

Art. 50 - Utilizzo degli introiti delle sanzioni

1. La competenza ed applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al precedente articolo è del Comune in cui si verifica l'infrazione.
2. Tutti gli introiti derivanti dalle sanzioni di cui al precedente articolo dovranno essere acquisiti al bilancio comunale e destinati ad attività inerenti alla tutela degli animali.

Art. 51 - Vigilanza

1. Sono incaricati di far rispettare il presente regolamento, in collaborazione con i Servizi Veterinari dell'Azienda ULSS competente per territorio, gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale, le Guardie Zoofile Volontarie delle Associazioni riconosciute, nonché in generale tutti gli ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria e gli Enti ed Organi preposti al controllo.

Art. 52 – Danni al Patrimonio pubblico e privato

1. In aggiunta alle sanzioni pecuniarie di cui all'art.49, in caso di danneggiamento del Patrimonio Pubblico in conseguenza di una carente sorveglianza dei propri animali, il Comune esige dal trasgressore il risarcimento del danno calcolato.

Art. 53 – Integrazioni, modificazioni e deroghe

1. Il presente Regolamento può essere modificato od integrato al fine di uniformarlo ad eventuali future normative in tema di tutela e benessere degli animali d'affezione. Ogni eventuale non conformità delle norme contenute nel presente regolamento è valutata dai Medici Veterinari dell'Azienda ULSS competente per territorio o, laddove costituita, dall'apposita Commissione istituita nell'ambito dell'Azienda ULSS.

Art. 54- Incompatibilità ed abrogazione di norme

1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento decadono tutte le norme con esso incompatibili eventualmente contenute in altre disposizioni comunali, in particolare il Regolamento comunale di igiene urbana veterinaria approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 30.11.2009 e il Regolamento di polizia mortuaria e dei servizi cimiteriali approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 21.05.2018.